

ALLEGATO N. 8

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN SERVICE DELLA REGISTRAZIONE SU SUPPORTI INFORMATICI DEI DATI DEI MODELLI CARTACEI RELATIVI ALLE INDAGINI STATISTICHE DELL'ISTAT (CIG: 6339211268)

Con il presente contratto in duplice originale tra

- per una parte

L'Istituto Nazionale di Statistica, che da qui in avanti sarà indicato "ISTAT" - Via C. Balbo n. 16, Roma - codice fiscale n. 80111810588, partita I.V.A. IT02124831005, rappresentato dal dott. _____, in qualità di Direttore Centrale DCAP ad interim, nato a _____ il ____/____/____, domiciliato per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n. 16;

- per l'altra parte:

la SOCIETA' _____ che da qui in avanti sarà indicata più brevemente come SOCIETA' con sede legale in _____, partita I.V.A. n.° _____, inscritta al Registro delle imprese di _____ al n.° _____, rappresentata dal _____ in qualità di _____, nato a _____ il ____/____/____, domiciliato per la carica in _____ n.° _____

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento in service della registrazione su supporto informatico dei dati dei modelli cartacei relativi alle indagini statistiche dell'Istituto, di circa n. 327.334.000 battute utili annue (fino ad un massimo di n. 982.000.000 battute utili relative ad un triennio in caso di riaffidamento del servizio di in anno in anno per ulteriori due volte e sino a un massimo di n. 36 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto), da eseguirsi secondo le modalità ed i tempi di cui al Capitolato Tecnico che, seppur non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante, così suddivise:

- 1) una parte, il cui peso è stimato in una quota percentuale del 60% circa del totale (circa n. 196.400.400), suscettibile di variazione e, quindi, non contrattualmente vincolante, riguarda:
 - a) attività di registrazione da realizzare attraverso pacchetti sw prodotti autonomamente dalla SOCIETA' per il data entry controllato, che non richiedano attività particolari di supporto alle lavorazioni stesse, aggiuntive rispetto a quelle previste nel contratto

(registrazione "standard");

- 2) la rimanente parte delle produzioni, il cui peso è stimato in una quota percentuale del 40% circa del totale (circa n. 130.933.600), suscettibile di variazione e, quindi, non contrattualmente vincolante, riguarda:
 - a) le attività di registrazione da realizzare attraverso pacchetti sw prodotti autonomamente dalla SOCIETA' per il data entry controllato, che richiedano una o più attività particolari di supporto alle lavorazioni, diverse dalle registrazioni standard (registrazioni non standard), quali la **preventiva preparazione dei modelli, attraverso l'ordinamento degli stessi, per le successive operazioni di registrazione dati; la numerazione dei modelli; la lettura di modelli la cui interpretazione richiede particolare attenzione e difficoltà, riguardando caratteri alfabetici scritti con grafia manuale o termini tecnici di uso non comune; eventuali altre attività da valutare congiuntamente, tra le due parti contraenti (ISTAT e SOCIETA'), in base a criteri di analogia, nei tempi e nelle modalità di svolgimento, con le attività precedentemente richiamate;**
 - b) attività di registrazione da realizzare attraverso pacchetti sw forniti dall'ISTAT, per il data entry controllato, che richiedano o meno attività particolari di supporto alle lavorazioni, definite nei termini di cui al precedente punto 2a).

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti presso il/i Centro/i dichiarato/i dalla SOCIETA' in sede di gara sito in:

Qualora la SOCIETA' dovesse ritenere necessario modificare tale/i centro/i durante il periodo di validità del contratto, dovrà essere data preventiva comunicazione. L'ISTAT vaglierà le conseguenze di tale variazione in relazione alle proprie esigenze operative e, se riterrà che tali esigenze non verranno pregiudicate dal cambiamento del centro di registrazione, comunicherà l'accettazione della variazione proposta. In caso di eventuale mancato raggiungimento di un accordo in tal senso l'ISTAT potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo **art. 14** o, qualora le esigenze dell'ISTAT non rendano possibile la risoluzione, applicare una penale pari al 10% del valore delle lavorazioni effettuate nel/i centro/i non autorizzato/i.

L'ISTAT verificherà la sussistenza nel sw prodotto dalla SOCIETA', dei controlli previsti nei piani di registrazione entro 20 giorni dalla loro trasmissione alla SOCIETA'.

L'ISTAT si riserva di apportare riduzioni o aumenti nelle quantità previste di battute utili nel limite del 20%, fermo restando l'importo unitario a battuta utile di cui al successivo **art. 9**. Per eventuali scostamenti superiori o inferiori al 20% dei quantitativi previsti, le parti convengono di rinegoziare alcune condizioni del contratto e procedere alla stipula di atti integrativi al presente contratto.

ART. 2 – RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione la SOCIETA' ha l'obbligo di corrispondere all'ISTAT le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di indizione gara pubblicato su: **Il Sole 24 Ore, Libero, Il Tempo**, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 per l'importo di **€ 2.757,20** (Euro duemilasettecentocinquantesette/20), oltre IVA dovuta per legge, secondo le modalità indicate

dall'ISTAT in sede di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ex art.79 D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 3 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del presente Contratto è regolata ordinatamente e in successione complementare:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dalle vigenti disposizioni del Regolamento di gestione e contabilità dell'ISTAT approvato con DPCM dell'11 novembre 2002 e dal relativo manuale approvato dal Consiglio dell'ISTAT nella seduta del 11 luglio 2006;
- c) dalla Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e s.m.i. nonché dal Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i.;
- d) dal Capitolato d'Oneri Generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del P.G.S. approvato con DM 28 ottobre 1985;
- e) dalle norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d);
- f) dal D.Lvo del 6 aprile 2003 n. 196 "Codice in materia di trattamento dei dati personali";
- g) dal D.Lvo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h) dal D.Lvo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. e dal D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- i) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l) dal D.Lvo del 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge del 7 agosto 2012 n. 135;
- m) dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 di conversione del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 e dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89 di conversione del D.L. 24 aprile 2014 n. 66;
- n) dal D.Lvo 12 febbraio 1993 n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni Pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992 n. 421;
- o) dal D.P.C.M. 06 agosto 1997 n. 452 "Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'art. 12 comma 1, del D.Lvo 12 febbraio 1993, n. 39 relativo alla locazione ed all'acquisto di apparecchiature informatiche nonché alla licenza d'uso dei programmi";
- p) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".

ART. 4 - DIRETTORE ISTAT DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DI PROGETTO DELLA SOCIETA'

Il Direttore ISTAT dell'esecuzione del contratto (DEC) è il dott. Mario Meloni, tel. 06 46736268, email mameloni@istat.it.

Il Responsabile di Progetto per parte della SOCIETA' è

I suddetti Responsabili, per quanto di rispettiva competenza, avranno il compito di concordare il piano dei lavori, coordinare le attività oggetto dell'appalto e di verificarne l'andamento fino al termine delle prestazioni contrattuali.

Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti l'organizzazione e l'erogazione del servizio dovranno essere scambiate tra i Responsabili medesimi.

Per tutte le tematiche di carattere tecnico la SOCIETA', previo accordo con il DEC ISTAT, dovrà rapportarsi con la sottoindicata competente struttura dell'ISTAT preposta all'indagine: **Dipartimento per l'integrazione la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca (DIQR)- Servizio MSS/D.**

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

Il presente contratto avrà la durata di 12 mesi a partire, presumibilmente, dal 1° dicembre 2015 con scadenza al 30 novembre 2016 ed in ogni caso per il tempo necessario alle ultimazioni di tutte le lavorazioni. L'ISTAT si riserva la facoltà di riaffidare il servizio di anno in anno, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., per ulteriori due volte, per una durata complessiva di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, previo preavviso alla SOCIETA', da comunicare a mezzo PEC, tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale. L'avvio delle lavorazioni dovrà risultare da apposito verbale redatto in duplice copia originale dal DEC dell'ISTAT e controfirmato dal Responsabile della SOCIETA' di cui al precedente art. 4. Un originale del suddetto verbale dovrà essere trasmesso dal DEC alla competente struttura amministrativa dell'Istituto (DCAP-Servizio ABS - U.O. ABS/C).

La prestazione dovrà essere eseguita in conformità alle tempistiche contenute nei calendari mensili che verranno forniti dall'ISTAT entro i 15 giorni antecedenti il mese nel quale dovrà essere eseguita la prestazione, nei limiti del quantitativo massimo giornaliero di battute utili sottoindicate. La SOCIETA' dovrà obbligatoriamente garantire una produzione giornaliera pari a 5.000.000 di battute o maggior numero eventualmente dichiarato in sede di gara.

La produzione giornaliera offerta dovrà essere garantita dalla SOCIETA', anche nel caso in cui la stessa abbia stipulato ulteriori contratti, con l'ISTAT o con altro soggetto pubblico o privato, aventi validità temporalmente contestuale al presente contratto.

La SOCIETA' si impegna ad effettuare le prestazioni minime anche nel mese di agosto. L'ISTAT si riserva di modificare in corso di indagine il calendario di produzione in funzione dei tempi di rilevazione e di ricezione da parte dell'ISTAT del materiale. Tali eventuali modifiche saranno compatibili con i quantitativi di produzione giornaliera che la SOCIETA' deve garantire in termini di battute utili, le quali verranno comunicate entro i 2 gg. lavorativi antecedenti il periodo cui si fa riferimento. Eventuali variazioni di calendario richieste dalla SOCIETA' dovranno essere concordate con la competente struttura dell'ISTAT. All'atto di inizio dei lavori di ciascun blocco, saranno consegnati alla SOCIETA' in forma definitiva le copie dei modelli di rilevazione, i piani di registrazione e gli altri documenti occorrenti per l'esecuzione del servizio. La SOCIETA' si impegna, inoltre, a conservare per l'ISTAT copia di tutti i file prodotti per almeno sei mesi successivi alla data di ultimazione dei controlli effettuati su di essi con esito positivo secondo le norme contrattuali.

ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le attività oggetto del presente contratto devono essere effettuate con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico (*Allegato n. 4 al bando di gara*) che, unitamente ai prototipi dei modelli da registrare – che seppur non materialmente allegati, formano parte integrante del presente contratto –, sono stati già esaminati ed accettati dalla SOCIETA' in sede di gara.

ART. 7 - RITIRO E RICONSEGNA DEI DOCUMENTI E DEI SUPPORTI

La SOCIETA' si obbliga a ritirare i documenti e i supporti, a propria cura e spese, secondo il calendario trasmesso mensilmente alla SOCIETA'.

L'ISTAT si riserva di modificare il calendario per particolari esigenze ed in tal caso la SOCIETA' si obbliga a ritirare i documenti e i supporti entro e non oltre 48 ore dalla comunicazione via email o fax dell'ISTAT. Per il ritiro e la riconsegna dei documenti e dei supporti, dovranno essere presi preventivi accordi con i competenti Uffici dell'ISTAT. Il ritiro e la riconsegna dovranno essere documentati da apposite bolle compilate dall'ISTAT per la consegna dei documenti e dalla SOCIETA' per la riconsegna dei modelli e dei supporti registrati.

Per ciascun blocco (definito come un insieme omogeneo di modelli relativi ad una sola rilevazione con un determinato riferimento temporale e territoriale) dovrà esserci corrispondenza tra i buoni di consegna dei documenti e dei supporti da una parte e quelli di riconsegna dei documenti e dei supporti dall'altra.

La SOCIETA' al fine di ottenere specifiche più dettagliate in merito ai lavori di registrazione, potrà prendere contatti direttamente con le competenti strutture ISTAT.

I modelli, con la relativa documentazione, saranno messi a disposizione della SOCIETA', confezionati in pacchi, recanti ciascuno l'indicazione del numero dei documenti in essi contenuti. Detto materiale dovrà essere restituito all'ISTAT, dopo le lavorazioni, in perfette condizioni e nella stessa configurazione in cui è stato consegnato e ciò, sia nella composizione dei pacchi che nell'ordine dei modelli all'interno dei pacchi medesimi.

La SOCIETA' non potrà utilizzare supporti magnetici diversi da quelli indicati dall'ISTAT.

La SOCIETA' si impegna a ritirare e riconsegnare a propria cura e spese, nelle sedi ISTAT che verranno indicate, i modelli oggetto della registrazione.

ART. 8 - RISORSE UMANE IMPEGNATE

La SOCIETA' si impegna ad utilizzare tutte le figure professionali indicate nella Dichiarazione di impegno e nei cv delle figure professionali offerte, prodotti in sede di gara. Il rispetto di tale obbligo potrà essere verificato dall'ISTAT con sopralluoghi diretti o con la richiesta di idonea documentazione.

L'ISTAT, qualora le professionalità di fatto impiegate non corrispondano a quelle previste in sede di gara, può richiederne la sostituzione con altre di professionalità di pari profilo aventi almeno gli stessi requisiti di quelli previsti in gara ed offerti dalla SOCIETA'.

All'inizio delle lavorazioni la SOCIETA' dovrà indicare i nominativi delle persone impiegate ed analoga comunicazione dovrà essere effettuata per eventuali variazioni delle stesse.

Eventuali sostituzioni dei Capo Progetto, Analista/Sistemista e Programmatori per causa di forza maggiore, dovranno essere approvate preventivamente dall'ISTAT (DEC).

Le risorse in sostituzione dovranno avere almeno i requisiti professionali delle risorse sostituite.

ART. 9 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'ISTAT corrisponde alla SOCIETA' per la registrazione di ciascuna battuta utile del record registrato € _____ (Euro _____/____) IVA esclusa, per le

lavorazioni di cui all'art. 1 comma 1, ed € _____ (Euro _____ / _____) IVA esclusa, per le lavorazioni di cui all'art. 1 comma 2a) e 2b).

Ai fini fiscali le parti dichiarano che l'importo complessivo massimo annuo del presente contratto è di € _____ (Euro _____ / _____) IVA compresa. L'importo effettivamente corrisposto sarà quello relativo al numero di battute utili registrate liquidabili. Detto prezzo, comprensivo dello sviluppo software e di ogni altro servizio richiesto, si intende pienamente remunerativo e conforme ai calcoli di convenienza della SOCIETA'. Esso comprende, senza alcuna eccezione, ogni consumo, ogni scarto, ogni noleggio, ogni mano d'opera per facchinaggio, lavorazione o magistero, ogni spesa principale ed accessoria o di carattere fiscale, necessari per eseguire le lavorazioni di cui al presente contratto a perfetta regola d'arte e nei modi e tempi prescritti, anche se tali spese ed oneri non siano stati completamente ed esplicitamente dichiarati nel presente contratto, quali che siano o possano essere in contrario le consuetudini locali.

Nel prezzo suddetto sono comprensivi, pertanto, oltre le spese generali ed il beneficio della SOCIETA', tutti gli oneri che gravano sulla SOCIETA' medesima ed, in particolare, ogni spesa occorrente per le operazioni di presa in consegna, di trasporto e di scarico dei materiali e supporti all'ISTAT, nonché ogni spesa di copia, bollo e registrazione e le altre inerenti e conseguenti al presente contratto, fatta eccezione per l'IVA e per quanto altro gravi su fattura, documenti, quietanze, ogni tassa esistente, l'inasprimento delle stesse e le eventuali tasse che venissero applicate durante il corso dei lavori.

Il prezzo suddetto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori, anche in caso di riaffidamento del servizio per ulteriori due annualità e per qualsiasi eventualità, dovuta anche a causa di forza maggiore, qualunque possano essere sul mercato le oscillazioni dei prezzi delle merci, dei noleggi, delle provviste e dei trasporti.

ART. 10 - RISERVATEZZA DEI DOCUMENTI

La SOCIETA' è responsabile della corretta esecuzione del servizio ed è tenuta ad operare nel rispetto degli adempimenti prescritti in materia di protezione dei dati personali dal D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e dei limiti stabiliti dal D.Lvo 6 settembre 1989 n. 322 e s.m.i., con particolare riguardo al segreto statistico.

Entro 7 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, la SOCIETA' individua, in conformità ai criteri di cui all'art. 29 del D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i., il responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone il nominativo alla competente Direzione dell'ISTAT (DIQR -MSS/D). L'ISTAT, in qualità di titolare del trattamento cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto, procede alla formale designazione del responsabile. In mancanza della predetta comunicazione, il responsabile del trattamento sarà individuato nel legale rappresentante della SOCIETA'.

Il responsabile del trattamento, in particolare:

- garantisce che la raccolta dei dati avvenga utilizzando esclusivamente i questionari concordati con l'ISTAT;
- assicura il rispetto dei principi di cui all'art. 11 del D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i.;
- rende l'informativa agli interessati, garantendo ai medesimi l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
- designa quali incaricati del trattamento i rilevatori e gli altri collaboratori che, per lo svolgimento dei propri compiti, vengano a conoscenza dei nominativi degli intervistati e delle

informazioni contenute nei questionari di rilevazione ed impartisce loro istruzioni scritte dirette a garantire la corretta esecuzione del contratto e la tutela dei dati trattati.

I nominativi degli incaricati sono comunicati alla competente Direzione dell'ISTAT (DIQR – MSS/D);

- adotta, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i., misure di sicurezza idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, accessi agli stessi non autorizzati e trattamenti non conformi alle finalità della raccolta.

Nello svolgimento della propria attività, gli incaricati delle attività di registrazione, elaborazione e conservazione dei dati sono tenuti ad agire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e ad attenersi alle istruzioni impartite dal responsabile. Essi sono inoltre tenuti, ai sensi degli artt. nn. 8 e 9 del D.Lvo n. 322/1989 e s.m.i. al rispetto del segreto d'ufficio e del segreto statistico. Al momento dell'assunzione dell'incarico, gli operatori assumono espressamente l'impegno al rispetto delle norme richiamate e si dichiarano consapevoli delle responsabilità civili, penali e amministrative conseguenti alla loro violazione.

E' fatto divieto assoluto alla SOCIETA' e al suo personale di trattenere copia dei dati trattati in esecuzione del presente contratto, di comunicare gli stessi a terzi, di diffonderli o di utilizzarli per fini diversi da quelli contrattuali.

La SOCIETA', pertanto, dovrà garantire la cancellazione dei dati (o la loro definitiva inintelligibilità) mediante l'applicazione di specifiche misure di sicurezza, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali relative alla cancellazione sicura dei dati personali contenuti in dispositivi elettronici o informatici (Provvedimento 13 ottobre 2008, pubblicato su G.U. n.287 del 9 dicembre 2008). Anche relativamente allo smaltimento del materiale cartaceo la SOCIETA' dovrà garantire quanto disposto dal D.Lvo n.196/2003 e s.m.i..

La SOCIETA' informa l'ISTAT in ordine a tutte le questioni rilevanti ai fini dell'attuazione del D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i. che dovessero presentarsi nel corso dell'esecuzione del contratto e predispone, al termine dello stesso, un rapporto scritto in merito a tutti gli adempimenti posti in essere. Il predetto rapporto, firmato dal responsabile del trattamento, è consegnato all'ISTAT che lo sottoscrive per accettazione.

Il prodotto finale cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto rimane di esclusiva proprietà dell'Istituto, al quale spettano tutti i conseguenti diritti di divulgazione e di utilizzazione.

Per l'inosservanza del presente articolo, l'ISTAT può risolvere il contratto con incameramento del deposito cauzionale ed agire per il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 11 – MONITORAGGIO E CONTROLLI SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'ISTAT o eventuali altri soggetti finanziatori delle indagini si riservano di effettuare nel Centro dichiarato dalla SOCIETA', sia attraverso proprio personale sia con personale a ciò incaricato, tutti i controlli diretti o indiretti che, a suo giudizio, riterrà necessari e potrà seguire in ogni loro fase nei locali della SOCIETA' le operazioni inerenti il presente contratto.

I predetti controlli potranno riguardare:

- aspetti informatici e cioè la conformità delle risorse hw e sw a quelle dichiarate in sede di gara, l'esattezza e completezza degli applicativi adottati per la registrazione dei dati, la corrispondenza dei piani di registrazione impiegati rispetto a quelli oggetto del presente atto, il rilascio dei record, la corrispondenza delle dotazioni tecnologiche con quelle indicate nell'offerta, etc.;

- aspetti tecnici e cioè l'esatta individuazione delle notizie nei modelli, la ricomposizione dei pacchi, la corrispondenza delle dotazioni logistiche effettive a quelle dell'offerta;
- aspetti normativi e cioè accertamenti in merito all'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate dalla SOCIETA'.

ART. 12 - INOSSERVANZA DEI TEMPI DI ESECUZIONE E PENALITA'

Qualora la SOCIETA' non dovesse rispettare i termini di riconsegna dei documenti e dei file preferibilmente caricati sul Server INDATA o su cd o dvd previsti nei calendari di lavorazione, l'ISTAT applicherà sull'importo della fattura relativa a ciascun blocco una penale giornaliera dello 0,50% per ogni giorno di ritardo a partire dai termini stessi per i primi 10 giorni naturali e consecutivi di ritardo, dello 0,75% per ciascun giorno dall'11° al 20° e dell'1,50% per ciascun giorno di ritardo successivo al 21°, salvo ogni diritto dell'ISTAT per i maggiori danni conseguenti al ritardo. Qualora i supporti ed i documenti relativi a ciascun lotto vengano riconsegnati in date diverse vale l'ultima data di riconsegna.

L'importo delle penali per ritardi non potrà comunque superare il 10% del valore dell'intera fornitura del blocco.

L'ISTAT potrà altresì applicare penalità fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale in caso di qualsiasi altra inadempienza da parte della SOCIETA', dalla quale derivi un danno per l'ISTAT, fatta salva la possibilità di risolvere il contratto.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% del valore netto contrattuale.

L'Istituto inoltre non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di € 10,33=.

ART. 13 CONTROLLI DI QUALITA' E PENALITA' PER ERRORI

La registrazione di ciascun blocco è accettata se in esso l'incidenza dei caratteri errati risulta inferiore o pari ad una soglia teorica del 2 per mille.

L'ISTAT per ogni blocco registrato esegue un controllo a campione per cui, secondo quanto descritto nel documento allegato "Procedure di controllo di qualità" la soglia operativa di rifiuto è del 3,7 per mille. Quindi ogni blocco registrato viene accettato se il numero di battute errate riscontrate risulta essere inferiore o uguale al 3,7 per mille del totale delle battute utili registrate.

Ai fini dell'accettazione del blocco ci si avvarrà di un controllo campionario di qualità, basato sull'accoppiamento "per chiave" tra record registrato ed il rispettivo modello di rilevazione. La chiave di accoppiamento sarà costituita, oltre che dai dati indicativi del record, anche da altri campi di particolare rilevanza specificati nei piani di registrazione, per un totale di byte non superiore al 20% rispetto a quelli dei dati indicativi.

Per ogni blocco da sottoporre a controllo verrà registrato un campione di modelli, la cui dimensione verrà determinata in base alle ipotesi indicate nell'allegato "Procedure di controllo di qualità". Qualora venga constatata una percentuale di errore superiore al suddetto limite teorico, l'ISTAT a suo giudizio e per sua necessità si riserva di eseguire direttamente il lavoro, non provvedendo ad alcun pagamento relativo al blocco o di obbligare la SOCIETA' a provvedere al rifacimento dell'intero blocco di riferimento.

In questo secondo caso, il lavoro di rifacimento dovrà essere effettuato nel termine massimo di 10 giorni naturali consecutivi dalla data di apposita comunicazione via email o fax, provvedendo la

SOCIETA' alle operazioni di ritiro e riconsegna del materiale.

Il tempo occorrente per la ripetizione dell'acquisizione andrà a sommarsi a quello impiegato dalla SOCIETA' per la consegna del file valutato come inaccettabile, ai fini delle applicazioni delle penali per i ritardi. L'intervallo di tempo tra la consegna da parte della SOCIETA' del file errato e la riconsegna da parte dell'ISTAT del materiale da riacquisire, sarà considerato "periodo neutro" e, quindi, non addebitabile alla SOCIETA'. Tale rifacimento non esonera la SOCIETA' dal rispetto del calendario fissato per il ritiro e la consegna di tutto l'altro materiale da registrare, che rimane valido per tutti i quantitativi e le scadenze in esso previste.

Il blocco oggetto del rifacimento sarà sottoposto a controllo su un campione differente rispetto a quello già oggetto del collaudo negativo. In caso si dovessero nuovamente superare i predetti livelli di errore, l'ISTAT potrà obbligare la SOCIETA' ad un nuovo rifacimento del lavoro applicando al doppio le penalità previste per i ritardi conseguenti.

L'ISTAT infine si riserva, a proprio giudizio, di accettare il lavoro e di apportare le opportune correzioni sui dati anche se la percentuale di errori riscontrata è maggiore della soglia operativa di rifiuto.

In tal caso sull'importo delle battute utili del blocco applicherà una penalità del 5% per ogni millesimo o frazioni di esso di errore riscontrato oltre il predetto limite definito dalla soglia operativa di rifiuto.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la SOCIETA' ritardi ripetutamente l'esecuzione degli adempimenti contrattuali ed in ogni altro caso di grave inadempienza delle obbligazioni contrattuali, l'ISTAT ha la facoltà di risolvere il contratto a seguito di comunicazione scritta alla SOCIETA', con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 20. Ove questo non sia sufficiente l'ISTAT potrà rivalersi su eventuali crediti della SOCIETA', senza pregiudizio dei diritti dell'ISTAT sui beni della SOCIETA' medesima, salva in ogni caso la richiesta di risarcimento per i maggiori danni subiti. L'ISTAT potrà inoltre affidare in danno della SOCIETA' medesima l'esecuzione totale o parziale del contratto ad altra SOCIETA' di propria fiducia scelta con la procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti.

ART. 15 – QUANTIFICAZIONE DELLE BATTUTE DA LIQUIDARE

Per battuta utile s'intende la pressione di un qualsiasi tasto della tastiera necessaria per memorizzare i caratteri.

Il numero delle battute utili da liquidare viene desunto dal file universo mediante apposito programma predisposto dall'ISTAT e quantificato come segue:

1. - campi numerici: si conteggiano solo le cifre significative; per ogni campo non completo viene aggiunta una battuta di servizio per il riempimento ed il rilascio anticipato del campo;
2. - campi alfanumerici: si conteggiano solo i caratteri significativi; per ogni campo non completo viene aggiunta una battuta di servizio per il riempimento ed il rilascio anticipato del campo;
3. - singoli campi vuoti: si conteggia una sola battuta di servizio per il rilascio del campo;

4. - sequenze di campi parzialmente identici (campi a serrare): si conteggiano le battute utili come descritto ai punti precedenti per tutti i campi fino all'ultimo significativo; per tutti gli eventuali campi vuoti rimanenti si conteggia una sola battuta di servizio per il rilascio della sequenza stessa.
 5. - sequenza di campi corrispondenti a sezioni o zone del questionario che, sotto determinate condizioni, possono risultare completamente vuoti: si conteggia una sola battuta di servizio per tutta la sequenza, quando si verifica la condizione suddetta;
 6. - campi in duplica: vengono presi in considerazione solo quando tali campi vengono impostati o modificati; il conteggio delle battute utili avviene come indicato ai punti precedenti. Non si conteggia nessuna battuta quando i campi vengono semplicemente duplicati;
 7. - rilascio anticipato del record per mancanza di dati significativi: si conteggia una battuta di servizio per il rilascio;
 8. - record doppiati: viene considerato, di norma, solo il primo;
 9. - record incompleti: nei dati identificativi non si conteggia alcuna battuta utile;
 10. - passaggio da un tipo record all'altro o da un tracciato all'altro: si conteggia una battuta, solo quando il passaggio non è prevedibile a programma.
- Ai fini della fatturazione, all'ammontare di battute così determinato, viene sottratta la percentuale di errore riscontrata nel controllo campionario, sempre che questa rientri nei limiti di accettabilità.

ART. 16 - PAGAMENTO FATTURE

L'importo corrispondente ai quantitativi liquidabili di battute utili registrati per ciascun blocco, sarà pagato dopo il favorevole esito della verifica di conformità del materiale consegnato, risultante dal documento rilasciato dal competente ufficio dell'ISTAT.

La SOCIETA' procederà all'emissione di apposite fatture elettroniche, ciascuna delle quali dovrà riferirsi al corrispondente buono di presa in carico e riconsegna relativamente a ciascun blocco.

Prima di emettere fattura elettronica, nelle modalità successivamente descritte nel presente articolo, la SOCIETA' dovrà attenersi a quanto di seguito indicato.

- entro 5 giorni dall'ultimazione di ciascuna prestazione fatturabile, la SOCIETA' dovrà trasmettere "un preavviso di fattura", tramite posta elettronica certificata (PEC: dcap@postacert.istat.it) alla DCAP (U.O. ABS-C) ed al Direttore ISTAT esecuzione del contratto (DEC) di cui al precedente art. 4, contenente la descrizione analitica delle prestazioni effettuate rispetto alle previsioni contrattuali con il relativo importo che verrà successivamente fatturato;
- entro i successivi 20 giorni dalla ricezione del predetto preavviso di fattura, il DEC dovrà avviare le attività di verifica di conformità di cui al presente articolo, comunicando formalmente la data di avvio delle stesse alla SOCIETA', al Responsabile del procedimento (indicato nella Sezione VI.3) Informazioni complementari del bando di gara) ed alla DCAP (U.O. ABS-C). Dette attività di verifica dovranno essere concluse entro 40 giorni dalla data di ricezione del suddetto preavviso e risultanti da apposito processo verbale redatto in contraddittorio fra le parti;
- entro i successivi 10 giorni il DEC provvederà a comunicare alla DCAP (U.O. ABS-C) e al responsabile del procedimento l'esito della verifica di conformità e trasmettendo, in caso di completa e regolare esecuzione (esito positivo), il "certificato di verifica di conformità";

- nei successivi 10 giorni dalla ricezione del suddetto esito della verifica, la DCAP provvederà a comunicarne le risultanze alla SOCIETA' trasmettendo, in caso di esito positivo, il "certificato di verifica di conformità" per la sua accettazione e sottoscrizione entro 15 giorni dalla ricezione stessa.

Una volta espletate tutte le attività sopra descritte, la SOCIETA' potrà emettere regolare fattura in formato elettronico, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 2007 nr. 44 e s.m.i. nonché al Decreto Ministeriale nr. 55 del 03 aprile 2013.

Le modalità operative individuate nell'ambito del decreto Legge 24 aprile 2014 nr. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 nr. 89, nonché delle Circolari: nr. 18/E del 24 giugno 2014 dell'Agenzia delle Entrate, nr. 1 del 31 marzo 2014 del Ministero dell'Economia e Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nr. 37 del 04 novembre 2013 della Ragioneria Generale dello Stato, nr. 12/E del 03 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate, nr. 36/E del 06 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate, nr. 45/E del 19 ottobre 2005 dell'Agenzia delle Entrate sono di seguito indicate. La SOCIETA' dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato.xml), come determinato dal predetto Decreto Ministeriale nr. 55/2013, da inoltrare all'ISTAT tramite l'apposito Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo dell'ISTAT ed assegnato al Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale www.indicepa.gov.it e di seguito riportato:

Servizio di Fatturazione Elettronica

Denominazione Ente:	Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT
Codice Univoco ufficio:	KJBNQY
Nome dell'ufficio:	Servizio Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80111810588
Ultima data validaz. del c.f.:	07/07/2014
Data di avvio del servizio:	31/03/2015
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via Cesare Balbo, 16
Cap dell'ufficio:	00184

Su ciascuna fattura dovrà, inoltre, essere riportato:

- il riferimento al presente atto contrattuale (n. Repertorio e data);
- i seguenti numeri di impegno: n. 1118 e 1119/2015
n. n. 204, 201, 202 e 203/2016
n. n. 85, 86 87 e 88/2017
n. 31 e 32/2018
- il Codice identificativo gara (CIG): 6339211268;
- il riferimento al competente Ufficio ABS/C presso DCAP.

Qualora le fatture non riportino gli elementi sopra indicati l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto del termine di pagamento di cui al successivo capoverso e nulla la SOCIETA' potrà pretendere per tale inosservanza.

L'ISTAT non applica il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment" sulle fatture passive ricevute dai fornitori.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dal ricevimento (previa acquisizione del DURC ed Equitalia, per fatture superiori ad € 10.000,00 iva inclusa), da parte del Servizio Ragioneria dell'ISTAT, della fattura elettronica.

I predetti pagamenti saranno eseguiti mediante accredito presso il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. di seguito indicato dalla SOCIETA':

c/c nr. _____ acceso presso _____

cod. IBAN _____
(indicare la tipologia di conto corrente e gli estremi per effettuare i mandati di pagamento)

La SOCIETA' dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul suindicato conto corrente sono:
(indicare le generalità ed il codice fiscale)

Nome	Cognome	Data di nascita	Codice fiscale

Ogni eventuale variazione del C.C. o delle persone delegate ad operare sullo stesso dovrà essere comunicata all'ISTAT a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante con allegazione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

ART. 17 – SUBAPPALTO

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 118 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i..

Le cessioni effettuate in violazione della legge suddetta, ferme restando le altre responsabilità di legge della SOCIETA', fanno sorgere il diritto a risolvere il contratto e ad effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta esecuzione in danno, e in caso di qualunque violazione delle norme in materia di subappalto, l'ISTAT applicherà una penale pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'ISTAT si riserva di non autorizzare il subappalto, qualora l'ubicazione del centro di registrazione della SOCIETA' subappaltatrice non sia funzionale alle attività di monitoraggio da parte dell'ISTAT.

ART. 18 - POLIZZA ASSICURATIVA INERENTE ALLA CONSERVAZIONE ED AL TRASPORTO DEI DOCUMENTI E DEI SUPPORTI

Tutti i rischi, inerenti alla conservazione del materiale cartaceo e dei supporti ed al trasporto degli stessi all'ISTAT, sono a carico della SOCIETA' la quale si assume l'obbligo di prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che gli stessi vengano smarriti o deteriorati anche per cause non imputabili alla SOCIETA'.

A garanzia di tale obbligo, la SOCIETA' all'atto della stipulazione del contratto dovrà esibire, in originale e/o copia autenticata, apposita polizza assicurativa per risarcimento di danni cagionati all'ISTAT e a terzi, con un massimale unico di € _____ (Euro _____ / _____) pari a un terzo dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, con Polizza n° _____ stipulata con la SOCIETA' _____.

ART. 19 - ONERI FISCALI - ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

Sono a carico della SOCIETA' tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa nonché tutte le spese contrattuali.

Il presente contratto dovrà essere registrato a cura e spese della SOCIETA'.

La SOCIETA' deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La SOCIETA' si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La SOCIETA' si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la SOCIETA' anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

La SOCIETA' si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ISTAT, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, e dall'art. 6 del DPR n. 207/2010, in caso di ottenimento da parte dell'ISTAT del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'ISTAT provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'ISTAT direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, della Società, negativo per due volte consecutive, l'ISTAT, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore

dell'esecuzione del contratto (DEC), proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ISTAT inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'ISTAT si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (essendo previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11 ultimo periodo e 118, comma 3 primo periodo del Codice).

L'ISTAT predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, l'ISTAT provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, la SOCIETA' ha costituito una cauzione di Euro _____ (Euro _____ / _____) pari a circa il 10% (5% nel caso in cui la SOCIETA' sia certificata per la qualità) dell'importo netto contrattuale, IVA, esclusa di cui al precedente art. 9.

L'entità del deposito cauzionale potrà variare secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lvo n.163/2006 e s.m.i..

La garanzia è costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da _____ che si costituisce fideiussore, nell'interesse della SOCIETA' ed a favore dell'ISTAT per la somma predetta.

In forza della presente garanzia, il fideiussore resta impegnato a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro cinque giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza della somma suindicata l'importo che l'ISTAT dichiarasse dovuto per inadempienze contrattuali da parte della SOCIETA'.

La presente fideiussione contiene l'espreso impegno del fideiussore di versare il relativo importo a semplice richiesta dell'ISTAT senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della SOCIETA'.

La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ISTAT dopo l'ultimazione della verifica di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto. Essa pertanto, relativamente alla garanzia prestata, ha efficacia fino al termine delle predette operazioni di verifica.

ART. 21 – PATTO DI INTEGRITA'

Il Patto di Integrità sottoscritto in data _____, allegato al presente contratto quale parte integrante dello stesso, stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ISTAT e della Società di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno, come previsto dalle vigenti norme anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed eventuali consulenti della Società impiegati ad ogni livello nell'espletamento dell'appalto e nel controllo dell'esecuzione delle relative prestazioni, sono consapevoli del predetto Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute.

La Società accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, comunque accertato dall'ISTAT, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva;
- responsabilità per danno arrecato all'ISTAT nella misura del 5 (cinque) % del valore dell'appalto, impreviudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'ISTAT per n. 3 (tre) anni;
- ogni altra ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.

ART. 22 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia in dipendenza del presente contratto la SOCIETA' elegge il proprio domicilio legale presso il Foro di Roma, a tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

ART. 23 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

La SOCIETA' riconosce che il presente contratto, mentre è per essa impegnativo fin dalla data di aggiudicazione avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT soltanto dopo la firma dei propri competenti Organi.

LA SOCIETA'

L'ISTAT



Agli effetti dell'art. 1341 CC., la SOCIETA' sottoscritta dichiara di approvare specificamente le condizioni degli articoli seguenti:

- ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'
- ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 8 - RISORSE UMANE IMPEGNATE
- ART. 9 - IMPORTO DEL CONTRATTO
- ART. 10 - RISERVATEZZA DEI DOCUMENTI
- ART. 12 - INOSSERVANZA DEI TEMPI DI ESECUZIONE E PENALITA'
- ART. 13 - CONTROLLI DI QUALITA' E PENALITA' PER ERRORI
- ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 16 - PAGAMENTO FATTURE
- ART. 17 - SUBAPPALTO
- ART. 18 - POLIZZA ASSICURATIVA INERENTE ALLA CONSERVAZIONE ED
AL TRASPORTO DEI DOCUMENTI E DEI SUPPORTI
- ART. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 21 - PATTO DI INTEGRITA'
- ART. 22 - FORO COMPETENTE
- ART. 23 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

LA SOCIETA'

INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 2 - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA
- ART. 3 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
- ART. 4 - DIRETTORE ISTAT DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DI
PROGETTO DELLA SOCIETA'
- ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'
- ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 7 - RITIRO E RICONSEGNA DEI DOCUMENTI E DEI SUPPORTI
- ART. 8 - RISORSE UMANE IMPIEGATE
- ART. 9 - IMPORTO DEL CONTRATTO ART. 10 - RISERVATEZZA DEI DOCUMENTI
- ART. 11- MONITORAGGIO E CONTROLLI SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI
- ART. 12 - INOSSERVANZA DEI TEMPI DI ESECUZIONE E PENALITA'
- ART. 13 - CONTROLLI DI QUALITA' E PENALITA' PER ERRORI
- ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 15 - QUANTIFICAZIONE DELLE BATTUTE DA LIQUIDARE
- ART. 16 - PAGAMENTO FATTURE
- ART. 17 - SUBAPPALTO
- ART. 18 - POLIZZA ASSICURATIVA INERENTE ALLA CONSERVAZIONE ED AL
TRASPORTO DEI DOCUMENTI E DEI SUPPORTI
- ART. 19 - ONERI FISCALI - ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI
- ART. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 21 - PATTO DI INTEGRITA'
- ART. 22 - FORO COMPETENTE
- ART. 23 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

LA SOCIETA'

L'ISTAT